



DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA
AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

**CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI DEGLI ATTI DI P.G.T. VIGENTE, AI
SENSI DELL'ART. 13 COMMA 14 BIS DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.**

DESCRIZIONE MODIFICHE

1. VIA BARNABA ORIANI snc

Identificazione dell'ambito:

Località: Via Barnaba Oriani snc

Estremi catastali: Foglio 91 mappale 98 parte

Superficie: 1.200 mq circa

Municipio: 8

NIL (Nucleo di Identità Locale): 71 Villapizzone - Cagnola - Boldinasco

Proprietà: Comune di Milano

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Verde urbano esistente/Ambiti di Rinnovo Urbano (ARU)/Rigenerazione Ambientale

Correzione errore materiale:

L'area localizzata in via Barnaba Oriani snc e individuata catastalmente al foglio 91 mappale 98, è classificata nella Tav. R.02 - Indicazioni urbanistiche del PGT vigente in parte come "Verde urbano esistente", disciplinato dall'art. 8 comma 2 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, ed in parte come "Ambiti di Rinnovo Urbano (ARU)", disciplinati dall'art. 23 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, nonché come "Rigenerazione Ambientale", disciplinata dall'art. 15 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

Tale area è stata oggetto di osservazione, presentata in data 20/06/2019 con PG 275426, a seguito della pubblicazione del PGT adottato.

Nel documento adottato l'area in oggetto era classificata in parte come "Ambiti interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati - Ambito attuato in parte", disciplinati dall'art. 52 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, e in parte come "Ambiti di Rinnovo Urbano (ARU)", disciplinati dall'art. 23 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, nonché come "Rigenerazione Ambientale", disciplinata dall'art. 15 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

La suddetta osservazione chiedeva di <<[...] *riqualificare quest'area, visti gli ampi spazi verdi abbandonati, per nuovi parchi urbani fruibili dai cittadini e nuovi impianti sportivi.*>>

Nelle motivazioni riportate nella controdeduzione all'osservazione in oggetto si legge quanto segue: <<[...] *Si ravvisa un ambito posto tra le vie Brunetti e Barnaba Oriani che attualmente potrebbe soddisfare le aspettative di verde sia di nuova previsione sia come verde esistente, per il quale si provvede ad apporre la pertinenza indiretta per il verde e il tematismo di verde esistente.*>>. Conseguentemente, alla voce "Modifiche agli elaborati" della controdeduzione si legge: <<[...] *Apporre il tematismo relativo al verde urbano esistente al foglio 91 mappali 98 e 99.*>>.


Da tale motivazione risulta evidente la volontà dell'amministrazione di riconoscere l'intera superficie del mappale 98 come "Verde urbano esistente".

Pur tuttavia, la modifica riportata negli elaborati è risultata parziale, riguardando solo una parte dell'area oggetto dell'osservazione, mantenendo una porzione del mappale 98, che risulta escluso dagli "Ambiti interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati - Ambito attuato in parte", disciplinati dall'art. 52 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, come "Ambiti di Rinnovo Urbano (ARU)".

In forza di quanto già espresso in sede di accoglimento dell'osservazione sopra indicata, nonché dello stato di fatto dell'area, appare incontrovertibile che l'individuazione di parte dell'area in esame come "Ambiti di Rinnovo Urbano (ARU)", nonché come "Rigenerazione

Ambientale” possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, l’unica classificazione attribuibile all’intera area in esame è quella relativa a “Verde urbano esistente”, disciplinato dall’art. 8 comma 2 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi.



fonte: Google Maps

2. QUARTIERE VALSESIA

Identificazione dell'ambito:

Località: Quartiere Valsesia – Via Valsesia nn. 8 e 24 – via Bagarotti n. 5

Estremi catastali: -

Superficie: -

Municipio: 7

NIL (Nucleo di Identità Locale): 55 Baggio – Quartiere degli Olmi – Quartiere Valsesia

Proprietà: -

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: -

Correzione errore materiale:

Al fine di facilitare la permeabilità pedonale e l'integrazione tra le residenze del quartiere Valsesia e il confinante parco pubblico interno è stata presentata un'osservazione in data 15/07/2019 con PG. 314441/2019, in cui si chiedeva di prevedere degli accessi pedonali dalle proprietà di via Valsesia ai numeri civici 8, 24-28 e 66-76 e 5 (via Bagarotti) per l'accesso al parco interno. Tale osservazione veniva "Parzialmente accolta" e inserita la voce in legenda "Connessioni" nella Tavola 16 dell'Atlante della Relazione Generale del Documento di Piano, al fine di collegare la strada a fondo cieco tra i civici 28,34,38,44 di Via Valsesia con quella di fianco all'asilo nido di cui al civico 54.

Pur tuttavia, a seguito di segnalazione dell'osservante pervenuta successivamente alla pubblicazione degli elaborati del PGT approvato, la modifica riportata negli elaborati è risultata invece solo parziale rispetto alle motivazioni fondanti l'accoglimento parziale dell'osservazione (*"si inserisce nella scheda dell'Atlante allegato alla Relazione Generale del Documento di Piano apposita simbologia finalizzata a esplicitare l'obiettivo di incrementare la permeabilità pedonale verso il parco interno al quartiere Valsesia"*), riguardando l'inserimento di accessi pedonali al parco pubblico solo su un lato ed escludendo l'altro.

Considerando la controdeduzione all'osservazione di cui sopra che prevedeva di inserire nella tavola 16 dell'Atlante del Documento di Piano *"le simbologie proprie della voce di legenda "Permeabilità" lungo il bordo del quartiere Valsesia"*, appare incontrovertibile che il recepimento parziale di tale modifica all'interno degli elaborati pubblicati del PGT possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, nella Tavola 16 dell'Atlante della Relazione Generale del Documento di Piano si inseriscono le connessioni pedonali al parco anche in corrispondenza dei civici nn. 8 e 24 di Via Valsesia e n. 5 di via Bagarotti, che completano l'inserimento delle simbologie proprie della voce di legenda *"Permeabilità"* lungo il bordo del quartiere Valsesia, in coerenza con il contenuto della controdeduzione all'osservazione sopra riportata.



fonte: Google Maps

3. VIA ANTONIO TANTARDINI snc

Identificazione dell'ambito:

Località: Via Antonio Tantardini snc

Estremi catastali: Foglio 522 mappale 217 parte

Superficie: 54 mq circa

Municipio: 5

NIL (Nucleo di Identità Locale): 6 Porta Ticinese – Conca del Naviglio

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Nuclei di Antica Formazione - Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione / completamento del fronte continuo.

Correzione errore materiale:

L'area, localizzata in via Antonio Tantardini e individuata catastalmente al foglio 522 mappali 217 (parte) - 218 - 219 - 220 - 573, è classificata nella tavola R.03 – Indicazioni morfologiche del PGT vigente come edificio ricadente nel Nucleo di Antica Formazione per il quale sono ammessi “Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione”, ai sensi dell’Art. 19.2.d delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

A seguito della pubblicazione degli elaborati adottati della variante al PGT, con prot. 12/07/2019.0311591.E. è stata presentata un’osservazione da parte della proprietà dell’immobile con cui si chiedeva per i mappali 573, 217 parte, 218, 219 e 220 di inserire nella Tavola “R.03 – Indicazioni morfologiche” la prescrizione di completamento del fronte continuo sulla via Tantardini, in quanto confinanti con due edifici originariamente allineati con l’edificio ad oggi demolito e per i quali le Norme di Attuazione del Piano delle Regole impongono il “mantenimento della sagoma, del sedime e della facciata prospettante lo spazio pubblico”, a sensi dell’Art. 19 comma 2 lettera c).

Effettuate le verifiche necessarie, l’osservazione è stata accolta con riferimento al completamento di fronte continuo sulla via Tantardini, adducendo come motivazione che il fronte della medesima via Tantardini risulta essere incompleto e tale indicazione morfologica è valutata sicuramente come migliorativa dell’esistente. Tuttavia, l’effettiva modifica degli elaborati è stata recepita solo parzialmente in quanto la suddetta indicazione di completamento del fronte continuo è stata estesa ai soli mappali 218 e 219, tralasciando la porzione del mappale 217 oggetto di osservazione, che confina con essi, che completerebbe l’indicazione di fronte continuo sulla via Tantardini in coerenza con le motivazioni di accoglimento dell’osservazione.

In forza di quanto già espresso in sede di accoglimento dell’osservazione sopra indicata appare incontrovertibile che la mancata indicazione di completamento del fronte continuo sulla via Tantardini per la porzione del mappale 217 oggetto di osservazione possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i: si provvede conseguentemente ad aggiornare la tavola R.03 – Indicazioni morfologiche estendendo anche per tale porzione l’indicazione di completamento del fronte continuo.





Fonte Google Maps

4. VIA GALLARATE 3

Identificazione dell'ambito:

Località: Via Gallarate n. 3

Estremi catastali: Foglio 179 mappale 114 parte

Superficie: 63 mq circa

Municipio: 8

NIL (Nucleo di Identità Locale): 71 Villapizzone – Cagnola – Boldinasco

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Ambiti disciplinati da provvedimenti in itinere approvati e adottati.

Correzione errore materiale:

L'area, localizzata in via Gallarate n.3 e individuata catastalmente al foglio 179 mappale 114 parte, è inclusa all'interno del perimetro dell'ambito denominato "Protocollo di Intesa Consolato Americano", facente parte degli "Ambiti disciplinati da provvedimenti in itinere approvati e adottati", così come rappresentato nella tavola R.02 – Indicazioni urbanistiche e disciplinati dall'art. 52 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

A seguito di istanza ricevuta dalla società Trilogy Towers Srl in data 05/08/2021 (PG 0434859.E), dopo opportuni accertamenti d'ufficio, si è rilevato che nella definizione del perimetro dell'ambito denominato "Protocollo di Intesa Consolato Americano" fa fede quanto indicato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21/09/2009 (PROT. GEN. 702441/09), per la quale la porzione di mappale oggetto di richiesta non risulta essere ricompresa. La rappresentazione riportata nella tavola R.02 del PGT vigente deriva, conseguentemente, da una errata individuazione grafica del perimetro del citato "Protocollo di Intesa Consolato Americano".

Alla luce di quanto sopra esposto, appare incontrovertibile che l'inserimento dell'area in esame all'interno dell'ambito denominato "Protocollo di Intesa Consolato Americano" possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'articolo 13 comma 14-bis della LR 12/2005 e s.m.i.

Pertanto, l'unica classificazione attribuibile alla suddetta area, in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermini di riferimento, è quella relativa agli "ARU – Ambiti di Rinnovo Urbano", facenti parte del tessuto di recente formazione (TRF), individuati nella tavola R.02 – Indicazioni urbanistiche, definiti e disciplinati dagli art. 22 e 23 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.



Fonte Google Maps

5. VIA QUINTOSOLE/VIA CAMPORGNAGO

Identificazione dell'ambito:

Località: Via Quintosole/Via Camporgnago

Estremi catastali: foglio 695 mappali 45, 47, 49, 52 parte, 53, 54, 56, 57, 59 parte, 64 parte, 94 parte, 106 parte, 109 parte, 112 parte, 113 parte, 159, 160

Superficie 16.000 mq ca.

Municipio: 5

NIL (Nucleo di Identità Locale): 39 Quintosole

Proprietà: -

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Ambiti contraddistinti da un Disegno urbano Riconoscibile - Aree agricole di livello comunale

Correzione errore materiale:

L'area, localizzata in Via Quintosole/Via Camporgnago e individuata catastalmente al foglio 695 mappali 45, 47, 49, 52, 53, 54, 56, 59, 94, 160, 159, è identificata nel PGT vigente all'interno della tavola R02– Indicazioni urbanistiche in parte all'interno del Tessuto Urbano Consolidato, in particolare tra gli Ambiti contraddistinti da un Disegno urbano Riconoscibile, e in parte come aree agricole di livello comunale e nella tavola R03 – Indicazioni morfologiche in parte come Ambiti contraddistinti da Disegno Urbanistico Riconoscibile afferenti alla tipologia rurale.

Tale area fa riferimento ad un Piano di Lottizzazione, denominato "PL129", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2493 del 31 ottobre 2006 che, ai sensi della relativa convenzione di attuazione e di una proroga intervenuta durante l'arco temporale di validità della stessa, sarebbe dovuto rimanere in vita fino al 6 marzo 2020.

Con determinazione dirigenziale n. 8036 del 12/12/2019 avente ad oggetto: "Proroga dei tempi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Lottizzazione approvato dalla Giunta Comunale il 31/10/2006 relativo all'area posta in località "Quintosole-Camporgnago" la cui convenzione è stata sottoscritta in data 06 marzo 2007", è stata stabilita una ulteriore proroga di tre anni, protraendo il limite di validità temporale del Piano al 6 marzo 2023.

Appare pertanto incontrovertibile che l'individuazione dell'area in esame, su cui ancora è in essere un Piano di Lottizzazione, in parte all'interno del Tessuto Urbano Consolidato, e precisamente tra gli Ambiti contraddistinti da Disegno Urbanistico Riconoscibile – tipologia rurale e, in parte, tra le aree agricole di livello comunale, sia errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, l'area viene identificata nella tavola R02– Indicazioni urbanistiche come Ambiti interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati, così come disciplinati dagli art. 52 e 53 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, denominandola "PL 129".



Fonte: Google Maps

6. PII MIND

Identificazione dell'ambito:

Località: PII Mind – Post Expo

Estremi catastali: foglio 4 mappali 14, 58, 72, 99 | foglio 5 mappali 48 parte, 418, 421, 423, 424, 426, 496, 497 parte, 498 parte, 499 parte, 502, 503 parte, 504, 551 | foglio 26 mappali 79, 197 | foglio 27 mappali 178, 243

Superficie 93.250 mq circa

Municipio: 8

NIL (Nucleo di Identità Locale): 73 MIND – Cascina Triulza

Proprietà: -

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Ambiti interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati

Correzione errore materiale:

L'area, interessata dal Programma Integrato di Intervento "Mind", è identificata nel PGT vigente all'interno della tavola R02– Indicazioni urbanistiche tra gli Ambiti interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati, con la denominazione "MIND – Post Expo".

A seguito di segnalazioni da parte degli uffici, è emerso che l'effettivo perimetro relativo all'area del Programma Integrato d'Intervento, così come rappresentato nella planimetria catastale della proposta definitiva del 01.10.2018 e nella successiva deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 31/01/2020, di approvazione del PII, risulta non corrispondere, per alcuni tratti, a quanto riportato negli elaborati cartografici del PGT vigente.

Appare pertanto incontrovertibile che il mancato allineamento tra il perimetro indicato nelle tavole di PGT e il perimetro effettivo del Programma Integrato di Intervento, così come approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 129 in data 31.01.2020, sia errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

In particolare, a seguito del recepimento del corretto perimetro del suddetto PII, in coerenza con lo stato dei luoghi, le aree contraddistinte catastalmente al foglio 4 mappali 14, 58, 72, 99 e al foglio 5 mappali 48 parte, 418, 421, 423, 497 parte, 498 parte, 499 parte, 503 parte, 504, 551 vengono individuate nella tavola S02 – Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità come infrastrutture ferroviarie esistenti, disciplinate all'art. 8 comma 3 punto 2 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi, mentre le aree di cui al foglio 5 mappali 424, 426, 496, 497 parte, 498 parte, 499 parte, 502, 503 parte, al foglio 26 mappali 79, 197 e foglio 27 mappali 178, 243 vengono individuate nella medesima tavola come Infrastrutture viarie esistenti, disciplinate all'art. 8 comma 3 punto 4 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.

Per quanto riguarda l'area di cui al foglio 4 mappali 5 e 126, attualmente occupata da Centro di Meccanizzazione Postale Roserio, l'unica classificazione attribuibile, in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermine di riferimento, è quella relativa agli "ARU – Ambiti di Rinnovo Urbano", facenti parte del tessuto di recente formazione (TRF), individuati nella tavola R.02 – Indicazioni urbanistiche, definiti e disciplinati dagli art. 22 e 23 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.



Fonte: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

7. VIA BARTOLOMEO CABELLA 46

Identificazione dell'ambito:

Località: Via Bartolomeo Cabella 46

Estremi catastali: foglio 416 mappali 370, 372, 383

Superficie 183 mq ca.

Municipio: 7

NIL (Nucleo di Identità Locale): 55 Baggio - Q.re degli Olmi - Q.re Valsesia

Proprietà: Comune di Milano

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Ambiti interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati


Correzione errore materiale:

L'area, localizzata in via Bartolomeo Cabella 46 e individuata catastalmente al foglio 416 mappali 91, 370, 372 e 383, è identificata nella tavola R.02 – Indicazioni urbanistiche del PGT vigente tra gli Ambiti interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati, con la denominazione "F2/7/32", facente parte del Piano di Valorizzazione - Fondo Comune Milano 2.

A seguito di segnalazioni da parte degli uffici, è emerso che l'effettivo perimetro relativo all'area inserita nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari del Comune di Milano, così come approvato con Deliberazione CC n. 36/2009, comprendeva esclusivamente il mappale 91, escludendo i mappali 370, 372 e 383, che non risultano pertanto oggetto di conferimento nel Fondo Immobiliare.

A fronte di quanto sopra, appare pertanto incontrovertibile che l'individuazione dei mappali 370, 372 e 383 tra gli Ambiti interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati, con la denominazione "F2/7/32" sia errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

A seguito del recepimento del corretto perimetro dell'area inserita nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari del Comune di Milano, i mappali 370, 372 e 383 vengono stralciati dagli Ambiti interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati e ai medesimi viene assegnata la disciplina del PGT vigente e l'unica classificazione attribuibile, in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermine di riferimento, è quella relativa agli "Ambiti di Rinnovo Urbano" (ARU), disciplinati dall'art. 23 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.



Fonte: Google Maps

8. ADP/PII GARIBALDI-REPUBBLICA

Identificazione dell'ambito:

Località: AdP/PII Garibaldi-Repubblica

Estremi catastali: foglio 266 mappali 1 parte

Superficie: 683 mq ca.

Municipio: 9

NIL (Nucleo di Identità Locale): 9 Porta Garibaldi – Porta Nuova

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Tessuto Urbano Consolidato - Ambiti del Tessuto urbano di recente formazione - Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile (ADR)

Correzione errore materiale:

L'area, individuata catastalmente al foglio 266 mappale 1, è identificata nella tavola R.02 – Indicazioni urbanistiche del PGT vigente all'interno del perimetro del Tessuto Urbano Consolidato, tra gli ambiti del Tessuto urbano di recente formazione, in particolare tra gli Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile (ADR), disciplinati dall'art. 21 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole. Tale particella risulta, pertanto, graficamente esclusa per la sua interezza dall'adiacente "ambito interessato da provvedimenti in itinere approvati e adottati" denominato "AdP/PII Progetto Garibaldi-Repubblica", disciplinato dall'art. 52 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

A seguito di segnalazioni da parte degli uffici, è emerso che l'effettivo perimetro del Programma Integrato d'intervento, così come riportato nella tavola allegata all'Atto integrativo e modificativo dell'Accordo di Programma "Progetto Garibaldi-Repubblica" (Allegato "A"), comprende una porzione del foglio 266 mappale 1.

A fronte di quanto sopra, appare pertanto incontrovertibile che l'esclusione dell'intero mappale in oggetto dall'ambito in Norma Transitoria costituito dall'"AdP/PII Progetto Garibaldi-Repubblica" si configuri come errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

A seguito del recepimento del corretto perimetro dell'"AdP/PII Progetto Garibaldi-Repubblica", così come definito dal citato Atto integrativo e modificativo, si include la porzione del mappale 1 del foglio 266 sopra indicata all'interno dell'"ambito interessato da provvedimenti in itinere approvati e adottati" denominato "AdP/PII Progetto Garibaldi-Repubblica", disciplinato dall'art. 52 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.



Fonte: Google Maps

9. VIA FRATELLI ZANZOTTERA

Località: Via Fratelli Zanzottera

Estremi catastali: Foglio 163 mappali 39, 40, 41 e 42

Superficie: 550 mq circa

Municipio: 7

NIL (Nucleo di Identità Locale): 63 Figino

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Ambito territoriale omogeneo: NAF/Edificio disciplinato come Ambiti di Rinnovamento Urbano

Correzione errore materiale:

L'immobile localizzato in via Zanzottera e individuato catastalmente al foglio 163 mappali 39, 40, 41 e 42, è ricompreso nella tavola R.04 – NAF Analisi dei valori storico-morfologici all'interno del perimetro del Nucleo di Antica Formazione (nello specifico il Nucleo di Antica Formazione esterno di Figino). Pur tuttavia l'immobile è individuato nella tavola R.03, recante le Indicazioni morfologiche del PGT vigente, con il tematismo proprio degli "Ambiti di Rinnovamento Urbano" disciplinato dall'art. 23 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

Dalle verifiche effettuate a seguito di segnalazione da parte degli uffici, si rileva un'incongruenza tra l'inserimento dell'immobile all'interno del perimetro del Nucleo di Antica Formazione e la tematizzazione del medesimo, sotto il profilo delle indicazioni morfologiche nella sopra citata tavola R.03, come "Ambito di Rinnovamento Urbano", apparendo incontrovertibile che la non corrispondenza tra l'Ambito Territoriale Omogeneo di riferimento e la classificazione dell'immobile possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, l'unica indicazione morfologica attribuibile al suddetto immobile nella citata Tavola R.03, in coerenza con l'inclusione dello stesso nel perimetro del Nucleo di Antica Formazione, come delimitato peraltro sia dalla medesima Tavola R.03, che dalla sopra citata Tavola R.04, e sulla base delle analisi effettuate per tale immobile in relazione al previgente P.R.G. in via propedeutica alla predisposizione della tavola "Modalità d'Intervento" relativa alla Zona di Recupero R 7.9, è quella relativa agli immobili per i quali le tipologie di intervento ammesse sono la manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. d delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.



fonte: Google Maps

10. VIA COMASINA snc

Identificazione dell'ambito:

Località: Via Comasina snc

Estremi catastali: Foglio 18 mappale 55 parte, 60 parte | foglio 39 mappali 371, 662 664, 668, 672, 679, 682

Superficie 3050 mq circa

Municipio: 9

NIL (Nucleo di Identità Locale): 82 Comasina

Proprietà: Comune di Milano

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Verde urbano esistente / Verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta)

Correzione errore materiale:

Le aree, localizzate lungo via Comasina e individuate catastalmente al foglio 18 mappale 55 e al foglio 39 mappali 55, 60 parte /Foglio 39 Mappali 369, 371, 373 parte, 662 664, 668, 672, 678, 679, 682 sono classificate nella tavola S.02 - Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità del PGT vigente in parte come “Verde urbano esistente” e in parte come “Verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta)”.

Alla luce dello stato di fatto dei luoghi conseguente alla ridefinizione delle infrastrutture viarie avvenuta in concomitanza con la realizzazione della nuova fermata ferroviaria di Affori FNM e in periodo precedente all'approvazione della variante generale al PGT del 2019, le aree in oggetto risultano attualmente interessate dal sedime della viabilità esistente.

Appare pertanto incontrovertibile che l'individuazione delle aree in esame come “Verde urbano esistente” e “Verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta)” possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

L'unica classificazione attribuibile all'area in esame, in coerenza con lo stato di fatto dei suoli, come sopra riportato, è quindi quella relativa alle “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico/Infrastrutture viarie esistenti”, disciplinate dall'art. 8 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi.





fonte: Google Maps

11. VIA ANTONIO ALDINI snc

Identificazione dell'ambito:

Località: Via Antonio Aldini snc

Estremi catastali: Foglio 60 mappali 481, 483, 485

Superficie: 3.152 mq circa

Municipio: 8

NIL (Nucleo di Identità Locale): 76 Quarto Oggiaro - Vialba - Musocco

Proprietà: Comune di Milano

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Ambiti di Rinnovamento Urbano

Correzione errore materiale:

L'area, localizzata in corrispondenza di via Antonio Aldini e individuata al foglio 60 mappali 481, 483 e 485, è individuata nella tavola R.02 – Indicazioni urbanistiche all'interno del Tessuto Urbano Consolidato, tra gli ambiti del Tessuto urbano di recente formazione, in particolare tra gli Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU), disciplinati dall'art. 23 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

La medesima area, negli elaborati del PGT previgente, era classificata come “aree per il verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette)”.

Dalle verifiche effettuate a seguito di segnalazione da parte degli uffici, si è potuto constatare che la medesima area è stata oggetto di cessione gratuita al Comune di Milano con conseguente annotazione nel Registro delle Cessioni dei relativi diritti edificatori, in qualità di “aree per il verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette)”, mediante convenzione stipulata tra Comune di Milano e società “Riqualficazione SS. Nazaro e Celso srl” in data 13 dicembre 2017 (Rep. n. 22991, Racc. n. 14587).

Le aree acquisite in tale maniera al patrimonio comunale assumono la disciplina relativa al “verde urbano esistente” ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi.

Alla luce di quanto sopra riportato appare incontrovertibile che l'individuazione dell'area in esame come Ambiti di Rinnovamento Urbano possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, si provvede a modificare la classificazione dell'area in oggetto da “Ambiti di Rinnovamento Urbano” a “verde urbano esistente”, disciplinati dall'art. 8 comma 2 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, in coerenza con quanto contenuto nella Convenzione sopra citata.



fonte: Google Maps

12. VIA CANCANO 5

Identificazione dell'ambito:

Località: Via Cancano 5

Estremi catastali: Foglio 418 mappale 201 parte

Superficie: 344 mq circa

Municipio: 7

NIL (Nucleo di Identità Locale): 56 Forze Armate

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Ambiti contraddistinti da un Disegno urbano Riconoscibile – Tessuti urbani a impianto aperto / Parco Agricolo Sud Milano

Correzione errore materiale:

L'area, localizzata in corrispondenza di via Cancano 5 e individuata al foglio 418 mappale 201, ricade negli elaborati del Piano delle Regole del PGT vigente in parte all'interno del Tessuto Urbano Consolidato, tra gli ambiti del Tessuto urbano di recente formazione, in particolare tra gli Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile (ADR) – Tessuti urbani a impianto aperto, disciplinati dall'art. 21 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, e in minima parte all'interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano.

Con riferimento alla medesima area, dando riscontro a richiesta di verifica di inclusione nei territori del Parco Agricolo Sud Milano da parte dell'operatore Lakes Parks Srl, il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano di Città Metropolitana, con nota trasmessa in data 16/05/2017, a seguito di una verifica rispetto alla cartografia del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, precisava che “*gli immobili individuati catastalmente al Foglio 418 mappali 12, 99, 100, 101, 102, 103 [attuale mappale 201] in Comune di Milano, sono interamente posti all'esterno dei territori tutelati del Parco regionale*” adducendo la lieve incongruenza all'utilizzo di mappe catastali e/o rilievi aerofotogrammetrici che non risultano perfettamente sovrapponibili alla carta tecnica regionale utilizzata quale base per la redazione del PTC del Parco.

Alla luce di quanto sopra riportato appare incontrovertibile che l'individuazione di parte dell'area in esame come ricadente internamente al perimetro del Parco Agricolo Sud Milano ed esternamente al perimetro del Tessuto Urbano Consolidato possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, si provvede a modificare la perimetrazione relativa al Parco Agricolo Sud Milano escludendo interamente l'area di cui al Foglio 418 mappale 201, includendo la medesima interamente all'interno del perimetro del Tessuto Urbano Consolidato, tra gli ambiti del Tessuto urbano di recente formazione, in particolare tra gli Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile (ADR) – Tessuti urbani a impianto aperto, disciplinati dall'art. 21 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, in coerenza con la restante parte del medesimo mappale, in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermine di riferimento e con lo stato di fatto dell'area.



fonte: Google Maps

13. VIA FRATELLI ZOIA 46

Identificazione dell'ambito:

Località: Via Fratelli Zoia 46

Estremi catastali: Foglio 332 mappale 44

Superficie: 1.760 mq circa

Municipio: 7

NIL (Nucleo di Identità Locale): 61 Quarto Cagnino

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Verde urbano esistente

Correzione errore materiale:

L'area, localizzata in corrispondenza di via Fratelli Zoia 46 e individuata al foglio 332 mappale 44, è individuata nella tavola S.02 – Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità come “Verde urbano esistente” disciplinato dall'art. 8 comma 2 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi.

A seguito di segnalazione da parte del tecnico incaricato dalla proprietà dell'area, pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata in data 11/03/2022, si è preso atto che la medesima si presenta come area privata non fruibile, a copertura di un parcheggio sotterraneo privato, non presentando, pertanto le caratteristiche di cui all'art. 8 comma 2, lettera a, delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi.

Alla luce di quanto sopra riportato, effettuate le opportune verifiche in merito al regime proprietario dell'area e alle eventuali convenzioni interessanti la medesima, appare incontrovertibile che l'individuazione dell'area in esame come “verde urbano esistente” possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, si provvede a modificare la classificazione dell'area in oggetto, includendo la medesima interamente all'interno del perimetro del Tessuto Urbano Consolidato, tra gli ambiti del Tessuto urbano di recente formazione, in particolare tra gli Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile (ADR) – Tessuti urbani a impianto aperto, disciplinati dall'art. 21 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, in coerenza con le aree immediatamente adiacenti, in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermine di riferimento e con lo stato di fatto dell'area.



fonte: Google Maps

14. VIA LUCIANO SNC

Identificazione dell'ambito:

Località: Via Luciano snc

Estremi catastali: Foglio 123 mappale 163 parte

Superficie: 4.700 mq circa

Municipio: 8

NIL (Nucleo di Identità Locale): 71 Villapizzone – Cagnola - Boldinasco

Proprietà: Comune di Milano

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Spazi per la sosta

Correzione errore materiale:

L'area, localizzata in corrispondenza di via Luciano snc e individuata al foglio 123 mappale 163 parte, è individuata nella tavola S.02 – Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità come “Spazi per la sosta”, con indicazione di “Parcheggi a raso e multipiano”, ai sensi dell'art. 8 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi.

L'area in oggetto risulta, tuttavia, chiusa da un cancello posizionato lungo la strada di accesso alla medesima in corrispondenza di via Luciano, che non ne consente la fruizione pubblica, non presentando, pertanto le caratteristiche di cui all'art. 8 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, che definisce le infrastrutture viarie come “costituite dagli spazi pubblici o di uso pubblico destinati alle sedi stradali, compresi marciapiedi e spazi destinati alla mobilità ciclopedonale e pedonale anche interni a strumenti urbanistici attuativi e atti di programmazione negoziata, ai parcheggi pubblici e di uso pubblico”.

Alla luce di quanto sopra riportato, effettuate le opportune verifiche in merito all'effettivo utilizzo dell'area, a fronte dei pareri espressi, in data dalla Direzione Mobilità in data 15/06/2022 (PG 0332304.I) e dalla Direzione Demanio e Patrimonio in data 31/05/2022 (PG 0303995), si prende atto che il parcheggio in oggetto risulta essere di uso esclusivo del compendio di edilizia residenziale pubblica localizzato in viale Certosa in corrispondenza dei civici da 184 a 200.

Quanto sopra, risulta confermato anche a seguito del sopralluogo effettuato dagli uffici comunali in data 26/05/2022, nel corso del quale si è visivamente riscontrato che, in corrispondenza di via Luciano, lungo il percorso di accesso al parcheggio in oggetto, è posizionato un cancello elettrico che non ne consente la fruizione pubblica agli autoveicoli.

Appare, pertanto, incontrovertibile che l'individuazione del medesimo come “spazi per la sosta” possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, si provvede a stralciare l'area in oggetto dagli “Spazi per la sosta”, riconoscendo la medesima interamente all'interno del perimetro del Tessuto Urbano Consolidato, tra gli ambiti del Tessuto urbano di recente formazione, nella Tavola R.02 – Indicazioni urbanistiche, in particolare tra gli Ambiti di Rinnovo Urbano (ARU), disciplinati dagli artt. 15 e 23 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole e degli ambiti di “Rigenerazione ambientale”, disciplinati dall'art. 15 comma 3 delle medesime norme, in coerenza con le aree immediatamente adiacenti costituenti con essa un unico compendio di edilizia residenziale pubblica in gestione ad ALER come sopra indicato.

Conseguentemente, si provvede a rettificare, nella Tavola R.03 - Indicazioni Morfologiche, l'indicazione grafica relativa alla prescrizione di “arretramento di almeno 3 m. della linea di altezza dell'edificio dal confine di proprietà verso lo spazio pubblico”, come riferita agli Ambiti di Rinnovo Urbano, ai sensi dell'art. 23 comma 2 lett. b delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, in coerenza con la ridefinizione della disciplina dell'area in oggetto.



fonte: Google Maps



fonte: sopralluogo 26/05/2022

15. VIA LIVIGNO 21

Identificazione dell'ambito:

Località: Via Livigno 21

Estremi catastali: Foglio 133 mappale 466 parte

Superficie: 151 mq circa

Municipio: 9

NIL (Nucleo di Identità Locale): 79 Dergano

Proprietà: Comune di Milano

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Tessuto urbano di recente formazione - Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile (ADR) – Tessuti urbani compatti a cortina

Correzione errore materiale:

L'area, localizzata in corrispondenza di via Livigno 21 e individuata al foglio 133 mappali 466 parte, ricade, nella tavola PAR.01 – Attrezzature religiose esistenti e di previsione del PGT vigente, all'interno del perimetro dell'attrezzatura religiosa esistente denominata "S. Nicola Vescovo in Dergano" e identificata con il codice 116. La medesima area, nella tavola R.03 – Indicazioni morfologiche, è individuata all'interno del Tessuto Urbano Consolidato, tra gli ambiti del Tessuto urbano di recente formazione, in particolare tra gli Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile (ADR) – Tessuti urbani compatti a cortina, disciplinati dall'art. 21 comma 2 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

A seguito dell'istanza presentata dalla Parrocchia di San Nicola Vescovo in Dergano (PG 0085919.E del 14/02/2022), mediante la quale veniva richiesto l'aggiornamento parziale del Piano per le Attrezzature Religiose in riferimento alle aree di proprietà della parrocchia medesima, mediante una migliore identificazione delle aree ad uso religioso, il Direttore dell'Area Pianificazione Urbanistica Generale predisponendo apposita Determinazione Dirigenziale (DD 2651/2022), ridefinendo la perimetrazione delle aree afferenti la Parrocchia ed escludendo la porzione in oggetto, in quanto non ricompresa tra le particelle di proprietà della Parrocchia medesima (l'area risulta essere di proprietà comunale).

Preso atto dello stralcio dell'area in oggetto dal Piano per le Attrezzature Religiose, a fronte di quanto sopra riportato, e alla luce dell'effettivo stato di fatto dell'area, appare incontrovertibile che l'individuazione della medesima tra gli ambiti del Tessuto urbano di recente formazione, in particolare tra gli Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile (ADR) possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, l'unica classificazione attribuibile alla suddetta area, in coerenza con l'effettivo stato di fatto e con la classificazione dei mappali di proprietà comunale contermini, risulta essere quella relativa alle "infrastrutture viarie esistenti", disciplinate dall'art. 8 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi.



fonte: Google Maps

16. VIA RAFFAELE RUBATTINO snc

Identificazione dell'ambito:

Località: Via Raffaele Rubattino snc

Estremi catastali: Foglio 323 mappali 209 parte, 221 parte, 242 parte, 243 parte

Superficie: 3.460 mq circa

Municipio: 3

NIL (Nucleo di Identità Locale): 23 Lambrate - Ortica

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Ambiti interessati da provvedimenti in itinere adottati e approvati / Ambiti contraddistinti da un Disegno urbano Riconoscibile (ADR) / Grande Funzione urbana

Correzione errore materiale:

L'area, localizzata in via Raffaele Rubattino snc e individuata al foglio 323 mappali 209 parte, 221 parte, 242 parte e 243 parte, è individuata nella tavola R.02 – Indicazioni urbanistiche del PGT vigente all'interno del TUC – Tessuto urbano consolidato e, in particolare, tra gli ADR – Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile, disciplinati dall'art. 21 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

A seguito di segnalazione da parte dell'operatore, si è preso atto che l'area di cui sopra risulta erroneamente esclusa dall'ambito della Grande Funzione Urbana (GFU) Rubattino, disciplinato dall'art. 16 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole. Da tale ambito è stato escluso il comparto relativo all'impianto produttivo attualmente in attività che è stato ricompreso all'interno degli Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile del TUC.

Poiché l'area di cui sopra, a seguito di visura catastale, risulta effettivamente riconducibile ad una proprietà differente da quella a cui fa riferimento l'impianto produttivo, appare incontrovertibile che l'esclusione della medesima dall'ambito della Grande Funzione Urbana (GFU) Rubattino possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto l'unica classificazione attribuibile alla suddetta area, in coerenza con gli effettivi assetti proprietari delle aree così come indicati dalla "Convenzione Quadro tra il Comune di Milano, Rubattino 87 S.r.l. e Camozzi Group S.p.a. per l'attuazione della "GFU Rubattino", in attuazione degli artt. 16 e 52, comma 5, delle norme di attuazione del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio portante trasferimenti di immobili" stipulata 3 giugno 2021 Rep. n. 413/299 Notaio Ugo Cortese e dal successivo Atto Modificativo stipulato in data 13 dicembre 2021, è quella relativa alle "Grandi Funzioni Urbane", facenti parte degli ambiti oggetto di Rigenerazione, individuati dalla Tav. R.02 - Indicazioni urbanistiche, definiti e disciplinati dall'art. 16 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.



fonte: Google Maps

17. VIA VINCENZO TOFFETTI 108

Località: Via Vincenzo Toffetti 108

Estremi catastali: Foglio 560 mappali 59 parte, 158 parte e 240 parte

Superficie: 49 mq circa

Municipio: 4

NIL (Nucleo di Identità Locale): 35 Lodi-Corvetto

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: -


Correzione errore materiale:

L'area, localizzata in corrispondenza di via Vincenzo Toffetti 108 e individuata al foglio 560 mappali 59, 458 e 240, risulta priva di qualunque disciplina nel PGT vigente.

Dalle verifiche effettuate a seguito di segnalazione da parte degli uffici si rileva che tale area risulta appartenere, senza alcuna soluzione di continuità, all'isolato adiacente attualmente classificato, nella tavola R.02 - Indicazioni urbanistiche, come "Ambiti di Rinnovamento Urbano".

Alla luce dello stato di fatto e del regime proprietario dell'area in oggetto, appare incontrovertibile che l'assenza di disciplina urbanistica e la mancata individuazione della medesima come "Ambiti di Rinnovamento Urbano" possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto l'unica classificazione attribuibile all'area di cui al foglio 560 mappali 59, 158 e 240, in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermini di riferimento, risulta essere quella propria degli "Ambiti di Rinnovamento Urbano", definiti e disciplinati dagli articoli 15 comma 3 e 23 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.



fonte: Google Maps

18. VIALE ENRICO FORLANINI 75

Località: Viale Enrico Forlanini 75

Estremi catastali: Foglio 399 mappale 55 parte

Superficie: 110 mq circa

Municipio: 4

NIL (Nucleo di Identità Locale): 24 Parco Forlanini - Cavriano

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: acque superficiali

Correzione errore materiale:

L'area, localizzata in corrispondenza di Viale Enrico Forlanini 75 e individuata al foglio 399 mappale 55 parte, è classificata nella tavola R.02 – Indicazioni urbanistiche del PGT vigente mediante il tematismo relativo alle “acque superficiali”.

L'individuazione dell'area in oggetto come "acque superficiali" deriva da quanto riportato nel Database Topografico comunale, che costituisce la base cartografica di riferimento del PGT. Nello specifico si rileva, anche dall'analisi dello stato di fatto dei luoghi, come tale indicazione derivi da un'errata interpretazione delle immagini aerofotogrammetriche occorsa in fase di redazione dello stesso.

Alla luce dello stato di fatto dell'area in oggetto, appare pertanto incontrovertibile che l'individuazione della medesima come “acque superficiali” negli elaborati del PGT vigente possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto l'unica classificazione attribuibile all'area di cui al foglio 399 mappali 55 parte risulta essere quella propria degli “Ambiti di Rinnovo Urbano”, disciplinati dagli articoli 15 comma 3 e 23 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermini di riferimento e in coerenza con la restante parte del mappale.



fonte: Google Maps

19. VIA BORGONUOVO 14/16

Località: Via Borgonuovo 14/16

Estremi catastali: Foglio 349 mappali 352 parte, 353 parte, 359 parte, 360 parte, 468 parte, 500 parte e 501 parte

Superficie: 3250 mq circa

Municipio: 1

NIL (Nucleo di Identità Locale): 2 Brera

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Verde urbano esistente/Nuclei di antica formazione – Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro

Correzione errore materiale:

L'area, localizzata in via Borgonuovo n. 14/16 e individuata catastalmente al foglio 349 mappali 352 parte, 500 parte e 501 parte, è classificata nella tavola S.02 – Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità come “verde urbano esistente” e nella tavola R.03 – Indicazioni morfologiche come “Nuclei di Antica Formazione”, in particolare tra le aree verdi soggetti a interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro.

A seguito di istanza ricevuta dai proprietari dell'area in data 14/10/2021 (PG 0549105.E), dopo opportuni accertamenti d'ufficio, si è potuto constatare che nella definizione del perimetro del verde urbano esistente all'interno della Tavola S.02 “Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità” sono ricomprese aree private non fruibili, chiuse da recinzione e riconducibili a giardino privato degli istanti e che, pertanto, non presentano caratteristiche ascrivibili a tale categoria.

Contestualmente, si è potuto rilevare che anche le aree, di proprietà privata, individuate catastalmente al foglio 349 mappali 353 parte, 360 parte, 468 presentano le medesime caratteristiche delle aree di cui sopra, essendo separate dai giardini pubblici, denominati “Giardini Perego”, da un'ulteriore cancellata che ne impedisce la fruizione pubblica.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare incontrovertibile che la classificazione delle aree in esame come “verde urbano esistente” possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'articolo 13 comma 14-bis della LR 12/2005 e s.m.i.

Pertanto, per le aree individuate catastalmente al foglio 349 mappali 352 parte, 353 parte, 360 parte, 468, 500 parte e 501 parte viene stralciata l'indicazione relativa al “verde urbano esistente”, mantenendo la classificazione delle medesime entro i Nuclei di Antica Formazione tra le aree verdi soggetti a interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro.



fonte: Google Maps



fonte: sopralluogo 01/12/2021



fonte: sopralluogo 01/12/2021



fonte: sopralluogo 01/12/2021

20. VIA ETTORE CICCOTTI/VIA IPPOCRATE

Località: Via Ettore Ciccotti/Via Ippocrate

Estremi catastali: -

Superficie: 958 mq circa

Municipio: 9

NIL (Nucleo di Identità Locale): 81 Bovisasca

Proprietà: Comune di Milano

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Verde urbano esistente

Correzione errore materiale:

Le aree, localizzate in fregio alle vie Ippocrate ed Ettore Ciccotti e non individuate nel catasto terreni, sono classificate nella tavola S.02 – Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità come “verde urbano esistente”, e disciplinate dall’art. 8 comma 2 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi.

Dalle verifiche effettuate a seguito di segnalazione da parte degli uffici, si è potuto constatare che all’interno del perimetro del verde urbano esistente all’interno della Tavola S.02 “Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità” sono ricomprese aree caratterizzate, nello stato di fatto, dalla presenza di marciapiedi che non presentano, pertanto, caratteristiche ascrivibili alla categoria di cui al succitato articolo 8 comma 2.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare incontrovertibile che la classificazione delle aree in esame come “verde urbano esistente” possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell’articolo 13 comma 14-bis della LR 12/2005 e s.m.i.

Pertanto, per le aree in fregio alle vie Ippocrate ed Ettore Ciccotti Pertanto, si provvede a modificare la classificazione dell’area in oggetto, stralciando le medesime dal perimetro del “verde urbano esistente” e classificandole come “infrastrutture viarie esistenti”, disciplinate dall’art. 8 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, in coerenza con l’effettivo stato di fatto delle medesime.



fonte: Google Maps

21. VIALE RENATO SERRA/MARCO ANTONIO COLONNA

Località: Viale Renato Serra/Via Marco Antonio Serra

Estremi catastali: Foglio 217 mappale 22 parte

Superficie: 422 mq circa

Municipio: 8

NIL (Nucleo di Identità Locale): 67 Portello

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Verde urbano esistente

Correzione errore materiale:

L'area, localizzata all'angolo tra viale Renato Serra e via Marco Antonio Colonna e individuata catastalmente al foglio 217 mappali 22 parte e 206, è classificata nella tavola S.02 – Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità come “verde urbano esistente”.

Dalle verifiche effettuate a seguito di segnalazione da parte degli uffici si rileva che l'area oggetto di cessione al Comune di Milano per realizzazione di verde e di un campo giochi per bambini, in esecuzione del PRG approvato con DPR in data 30/05/1953, mediante convenzione sottoscritta in data 22/11/1971 risulta limitata al solo mappale 206.

La porzione del mappale 22 individuata, negli elaborati del PGT vigente come “verde urbano esistente” risulta, a tutti gli effetti, e sulla base dello stato di fatto e di diritto, afferente alla pertinenza della superficie fondiaria adiacente, risultando separata da recinzione dal giardino pubblico esistente

Alla luce di quanto sopra esposto, appare incontrovertibile che la classificazione delle aree di cui al foglio 217 mappale 22 parte come “verde urbano esistente” possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'articolo 13 comma 14-bis della LR 12/2005 e s.m.i.

Pertanto, per tale area viene stralciata l'indicazione relativa al “verde urbano esistente”, includendo la medesima, tra gli ambiti del Tessuto urbano di recente formazione, in particolare tra gli Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile (ADR) – Tessuti urbani compatti a cortina, disciplinati dall'art. 21 comma 2 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, in coerenza con la restante parte del medesimo mappale, in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermini di riferimento, e con lo stato di fatto dell'area.





fonte: Google Maps

22. VIA TREMELLONI/VIA ANASSAGORA

Località: Via Roberto Tremelloni/Via Anassagora

Estremi catastali: Foglio 109 mappali 108 parte, 317 parte, 318 parte, 337 parte e 340

Superficie: 8.700 mq mq circa

Municipio: 2

NIL (Nucleo di Identità Locale): 16 Gorla - Precotto

Proprietà: Comune di Milano

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: “Verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette)”

Correzione errore materiale:

L’area, localizzata all’angolo tra via Roberto Tremelloni e via Anassagora e individuata catastalmente al foglio 109 mappali 108 parte, 317 parte, 318 parte, 337 parte e 340, è classificata nella tavola S.02 – Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità come “Verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette)”.

Dalle verifiche effettuate a seguito di segnalazione da parte degli uffici si rileva che le suddette aree risultano interessate dal progetto esecutivo del “Prolungamento tranviario Anassagora – Q.re Adriano – Nodo via Tremelloni – via Anassagora – via Ponte Nuovo”, approvato con Determina Dirigenziale n. 267 in data 18/12/2018, antecedentemente all’adozione del Piano di Governo del Territorio vigente, avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 05/03/2019.

Alla luce del progetto esecutivo di cui sopra, che prevede, oltre alla realizzazione della linea tranviaria, anche una modifica dell’assetto viabilistico e la realizzazione di un parcheggio pubblico a raso, l’individuazione dell’area come “Verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette)” può ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell’articolo 13 comma 14-bis della LR 12/2005 e s.m.i.

Per coerenza con il progetto infrastrutturale in essere insistente sull’area in oggetto, si ritiene di sostituire l’indicazione relativa a “Verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette)” con quella relativa a “Aree per la mobilità stradale di nuova previsione (pertinenze indirette)”, al fine di correggere la rappresentazione presente nel PGT coerente con la progettualità sopra descritta.

Conseguentemente, in coerenza con la modifica della disciplina da riportare nel Piano dei Servizi, viene rettificata anche la tavola R.10 – Carta del Consumo di Suolo, modificando la classificazione dell’area in oggetto da “suolo agricolo a naturale” a “superficie urbanizzabile”.



Fonte: Google Maps

23. VIA RIZZOLI/VIA PADOVA

Località: Via Rizzoli/Via Padova

Estremi catastali: Foglio 154 mappali 54 parte, 97 parte, 99 parte

Superficie: 519 mq circa

Municipio: 3

NIL (Nucleo di Identità Locale): 18 Cimiano – Rottole – Q.re Feltre

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Infrastrutture viarie esistenti/Aree per la mobilità stradale di nuova previsione poste all'interno di ambiti disciplinati da provvedimenti in itinere o dal Piano dei Servizi

Correzione errore materiale:

L'area, localizzata all'angolo tra via Rizzoli e via Padova e individuata catastalmente al foglio 154 mappali 54 parte, 97 parte e 99 parte, è classificata nella tavola S.02 – Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità, come “Infrastrutture viarie esistenti” e come “Aree per la mobilità stradale di nuova previsione poste all'interno di ambiti disciplinati da provvedimenti in itinere o dal Piano dei Servizi”.

Dalle verifiche effettuate a seguito di segnalazione da parte degli uffici si rileva che le summenzionate aree risultano di proprietà privata, così come le adiacenti aree correttamente individuate come “Verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette)”.

Alla luce del progetto viabilistico, legato alla nuova tranvia Adriano-Gobba, che interessa le aree in oggetto, dell'assetto proprietario e dello stato di fatto delle medesime, appare incontrovertibile che l'individuazione di tali porzioni come “Infrastrutture viarie esistenti” e come “Aree per la mobilità stradale di nuova previsione poste all'interno di ambiti disciplinati da provvedimenti in itinere o dal Piano dei Servizi” possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'articolo 13 comma 14-bis della LR 12/2005 e s.m.i.

Pertanto, per tale area viene sostituita l'indicazione relativa a “Aree per la mobilità stradale di nuova previsione poste all'interno di ambiti disciplinati da provvedimenti in itinere o dal Piano dei Servizi” con quella relativa a “Aree per la mobilità stradale di nuova previsione (pertinenze indirette)”, in relazione al regime proprietario dell'area ed in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermine di riferimento.



Fonte: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community



fonte: Google Maps

24. VIA RIZZOLI

Località: Via Rizzoli snc

Estremi catastali: Foglio 154 mappali 23 parte, 94 parte

Superficie: 387 mq circa

Municipio: 3

NIL (Nucleo di Identità Locale): 18 Cimiano – Rottole – Q.re Feltre

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Ambiti di Rinnovo Urbano

Correzione errore materiale:

L'area, localizzata in via Rizzoli, corrispondente alla sponda del fiume Lambro e individuata catastalmente al foglio 154 mappali 23 parte e 94 parte, è individuata nella tavola R.02 – Indicazioni Urbanistiche, tra gli ambiti del Tessuto urbano di recente formazione, in particolare tra gli “Ambiti di Rinnovo Urbano”, disciplinati dagli articoli 15 e 23 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

Dalle verifiche effettuate a seguito di segnalazione da parte degli uffici si rileva che le restanti parti dei medesimi mappali, intestati al medesimo proprietario e caratterizzate da un analogo stato di fatto dei terreni, risultano, invece, individuate, nella tavola S.02 – Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità, come “Verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette)”. Dall'analisi dello stato di fatto si rileva uniformità tra le aree, pur caratterizzate da discipline difformi, non giustificabili, alla luce dell'effettiva conformazione dei suoli ed in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermine di riferimento, se non da un refuso grafico degli elaborati cartografici del PGT.

L'attuale classificazione dell'area come “Ambiti di Rinnovo Urbano” deriva da un refuso in fase di predisposizione degli elaborati cartografici che si configura come errore materiale ai sensi dell'articolo 13 comma 14-bis della LR 12/2005 e s.m.i.

Pertanto tale area viene stralciata dagli “Ambiti di Rinnovo Urbano (ARU)” e viene classificata come “Verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta)”, ai sensi dell'art. 8 comma 4 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, in coerenza con le porzioni adiacenti dei medesimi mappali, nonché in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermine di riferimento.



fonte: Google Maps

25. VIA IDRO 65

Località: Via Idro 65

Estremi catastali: Foglio 88 mappale 8 parte

Superficie: 3 mq circa

Municipio: 2

NIL (Nucleo di Identità Locale): 17 Adriano

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU)


Correzione errore materiale:

L'area, localizzata in corrispondenza di via Idro 65 e individuata catastalmente al foglio 88 mappale 8 parte, è individuata nella tavola R.02 – Indicazioni urbanistiche tra gli ambiti del Tessuto urbano di recente formazione, in particolare tra gli “Ambiti di Rinnovamento Urbano”, disciplinati dagli articoli 15 e 23 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

Dalle verifiche effettuate a seguito di segnalazione da parte degli uffici si rileva che l'area in oggetto, nello stato di fatto, costituisce parte integrante della viabilità esistente.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare incontrovertibile che la classificazione dell'area di cui al foglio 88 mappale 8 parte come “Ambiti di Rinnovamento Urbano” possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'articolo 13 comma 14-bis della LR 12/2005 e s.m.i.

Pertanto, per tale area viene stralciata l'indicazione relativa ad “Ambiti di Rinnovamento Urbano”, includendo la medesima, tra le “Infrastrutture viarie esistenti”, disciplinate dall'art. 8 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, in coerenza con lo stato di fatto dell'area.



fonte: Google Maps

26. VIA LAMPUGNANO

Località: Aree localizzate in fregio a Via Lampugnano

Estremi catastali: in adiacenza al foglio 174 mappale 37 e al foglio 253 mappale 83

Superficie: 624 mq circa

Municipio: 8

NIL (Nucleo di Identità Locale): 65 Q.re Gallaratese - Q.re San Leonardo - Lampugnano

Proprietà: Comune di Milano

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Spazi per la sosta

Correzione errore materiale:

Le aree, localizzate in fregio a via Lampugnano e corrispondenti alle porzioni di aree incensite poste in adiacenza al foglio 174 mappale 37 e al foglio 253 mappale 83, sono classificate nella tavola S.02 – Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità come “spazi per la sosta”, disciplinate dall’art. 8 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi.

Dalle verifiche effettuate a seguito di segnalazione da parte degli uffici si rileva che tali aree risultano interessate, nello stato di fatto, da un percorso ciclopedonale esistente.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare incontrovertibile che la classificazione delle aree in oggetto come “spazi per la sosta” risulti difforme dall’effettivo stato di fatto, potendosi, pertanto, ritenere errore materiale ai sensi dell’articolo 13 comma 14-bis della LR 12/2005 e s.m.i.

Pertanto, per tali aree viene stralciata l’indicazione relativa a “spazi per la sosta”, includendo la medesima, tra le “infrastrutture viarie esistenti”, disciplinate sempre dall’art. 8 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, in quanto classificazione coerente con l’effettivo stato di fatto delle medesime.



fonte: Google Maps

27. VIA MACCONAGO

Località: Via Macconago snc

Estremi catastali: Foglio 655 mappali 86 parte, 87, 88 parte, 98, 99, 100 parte

Superficie: 20.174 mq circa

Municipio: 5

NIL (Nucleo di Identità Locale): 85 Parco delle Abbazie

Proprietà: Comune di Milano/privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Suolo agricolo o naturale

Correzione errore materiale:

L'area, localizzata in via Macconago snc e individuata catastalmente al foglio 655 mappali 86 parte, 87, 88 parte, 98, 99, 100 parte, è classificata nella tavola R.10 – Carta del Consumo di Suolo come “Suolo agricolo o naturale”.

Dalle verifiche effettuate a seguito di segnalazione da parte degli uffici si rileva che l'area in oggetto risulta interessata dalla presenza del parcheggio al servizio dell'adiacente Istituto Europeo di Oncologia (IEO).

A fronte della definizione di “superficie urbanizzata” riportata nei “Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo”, parte integrante dell'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014, che include, all'interno della medesima “*le superfici edificate [...], comprese le aree destinate alla sosta degli autoveicoli (ancorché non totalmente impermeabilizzate)*”, appare incontrovertibile che le aree di cui al foglio 655 mappali 86 parte, 87, 88 parte, 98, 99, 100 parte presentano caratteristiche ascrivibili a tale categoria.

Si ritiene, pertanto, che l'individuazione delle aree in oggetto, nella vigente Carta del Consumo di Suolo, come “suolo agricolo o naturale” possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'articolo 13 comma 14-bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, tali aree vengono stralciate dal “Suolo agricolo o naturale”, venendo ricomprese all'interno del “Suolo urbanizzato”, in coerenza con lo stato di fatto dei suoli.



fonte: Google Maps

28. VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 606

Località: Via Giuseppe Ripamonti 606

Estremi catastali: Foglio 697 mappale 20

Superficie: 1.479 mq ca.

Municipio: 5

NIL (Nucleo di Identità Locale): 39 Quintosole

Proprietà: -

Correzione errore materiale:

L'area, situata in corrispondenza di via Giuseppe Ripamonti 606 e individuata catastalmente al foglio 697 mappali 20 e 96, è classificata nella tavola S.02 - Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità del PGT vigente in parte come "Infrastrutture viarie esistenti", disciplinate ai sensi dell'art. 8 comma 3.4 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, e in parte come "Verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta)", disciplinate dall'art. 8 comma 4 delle medesime norme.

Da verifiche effettuate a seguito dell'"istanza di rettifica e segnalazione errore cartografico al PGT" presentata dal Geom. Giovanni Catalano in nome e nell'interesse delle Società Toini Andrea Srl, Agricola Immobiliare Noverasco Srl e Keropetrol Spa in data 14/10/2020 (PG 613657/2020) si è rilevato che sull'area individuata al foglio 697 mappale 20 insiste un impianto di distribuzione carburanti di proprietà della società Keropetrol Spa, autorizzato con Decreto Prefettizio in data 25/11/1967 al nr. 67326; Comunicazione di Prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs. N. 32/98, protocollata in data 23.04.1998 (con atti P.G. 106331.400).

Sulla particella 96 del medesimo foglio sono presenti dall'anno 2007 attrezzature tecniche quali serbatoio GPL, tettoie magazzini, e parte della medesima risulta utilizzata come area di deposito mezzi. La società Keropetrol Spa nel 2016 ha ottenuto un Permesso di Costruire (PG 59818/2016) per opere edilizie da eseguire sulle particelle 20-98- e 96 per l'impianto stradale di distribuzione carburanti Gasolio Benzine e GPL.

La medesima società nel 2017 ha ottenuto un'Autorizzazione Petrolifera (P.G. 360730/2017) rilasciata dalla Direzione Mobilità, Ambiente ed Energia, per modifiche all'impianto stradale di distribuzione carburanti Gasolio Benzine e GPL e, a conclusione dei lavori, ha presentato in data 01/08/2018 Segnalazione Certificata per l'Agibilità (PG 343459/2018) allegando Dichiarazione di aggiornamento Catastale (prot. MI0314891 del 24/07/2018).

La società Keropetrol Spa ha inoltre presentato presso la Pubblica Amministrazione un progetto di potenziamento impianto ristrutturando le aree esistenti con installazione di nuove attrezzature tecnologiche.

Considerato che il PGT ha voluto mantenere una destinazione compatibile con il distributore per la maggior parte dell'area occupata dallo stesso, ma erroneamente ne ha escluso una parte in cui sono di fatto presenti degli impianti, destinandola a "verde urbano di nuova previsione", e considerato inoltre che la destinazione a verde non trova continuità con le limitrofe aree destinate a viabilità esistente e ad aree agricole, in coerenza con la precedente previsione del PGT che individuava tutte le aree dell'attuale impianto tra le "aree per la mobilità di nuova previsione", in riferimento al foglio 697 mappali 20 parte e 96, per le porzioni classificate nella tavola S.02 - Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità come "Verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta)", si provvede a sostituire tale classificazione con quella relativa a "Infrastrutture viarie esistenti", prendendo atto dello stato di fatto dei luoghi e dei provvedimenti emanati dalla pubblica amministrazione.



fonte: Google Maps

29. VIA GIUSEPPE MONTI

Identificazione dell'ambito:

Località: - Via Giuseppe Monti snc

Estremi catastali: foglio 496 mappali 54 parte, 55 parte

Superficie: 161 mq ca.

Municipio: 7

NIL (Nucleo di Identità Locale): 54 Muggiano

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Tessuto urbano di recente formazione - Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile (ADR) – Tessuti urbani della città giardino

Correzione errore materiale:

L'area, situata in via Giuseppe Monti snc e individuata catastalmente al foglio 496 mappali 54 e 55, ricade in parte all'interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano e in parte all'interno del Tessuto Urbano Consolidato. La porzione ricadente all'interno del Tessuto Urbano Consolidato è classificata, per la maggior parte, nella tavola S.02 - Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità come "Verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta)", disciplinato dall'art. 8 comma 4 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, e, in parte, nella tavola R.03 – Indicazioni morfologiche del PGT vigente tra gli ambiti del Tessuto urbano di recente formazione, in particolare tra gli Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile (ADR) – Tessuti urbani della città giardino, disciplinati dall'art. 21 comma 4 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

Dall'analisi dello stato di fatto si rileva uniformità tra le aree, pur caratterizzate da discipline difformi, non giustificabili, alla luce dell'assetto proprietario e dell'effettiva conformazione dei suoli, se non da un refuso grafico degli elaborati cartografici del PGT.

A fronte di quanto sopra riportato, appare incontrovertibile che la classificazione dell'area in oggetto, caratterizzata da una limitatissima estensione territoriale, come "Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile (ADR) – Tessuti urbani della città giardino" in difformità dalla restante parte del mappale, classificata come "Verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta)" si configuri come errore materiale ai sensi dell'articolo 13 comma 14-bis della LR 12/2005 e s.m.i.

Pertanto tale area viene stralciata dagli "Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile (ADR) – Tessuti urbani della città giardino" e viene classificata come "Verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta)", ai sensi dell'art. 8 comma 4 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, in coerenza con la porzione adiacente del medesimo mappale e in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermini di riferimento.



Fonte Google Maps

30. VIA BOVISASCA 115

Località: Via Bovisasca 115

Estremi catastali: Foglio 66 mappale 26 parte

Superficie: 133 mq circa

Municipio: 9

NIL (Nucleo di Identità Locale): 81 Bovisasca

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Ambiti di Rinnovo Urbano/Rigenerazione ambientale

Correzione errore materiale:

L'area, localizzata in via Bovisasca 115 e individuata catastalmente al foglio 66 mappale 26 parte, è individuata nella tavola R.02 – Indicazioni Urbanistiche, tra gli ambiti del Tessuto urbano di recente formazione, in particolare tra gli “Ambiti di Rinnovo Urbano” e “Ambiti di Rigenerazione Ambientale”, disciplinati dagli articoli 15 e 23 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

Dalle verifiche effettuate a seguito di segnalazione da parte degli uffici si rileva che la restante parte del medesimo mappale, intestata al medesimo proprietario e caratterizzata da un analogo stato di fatto dei terreni, risulta, invece, individuata, nella tavola S.02 – Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità, come “Verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette)”. Dall'analisi dello stato di fatto si rileva uniformità tra le aree, pur caratterizzate da discipline difformi, non giustificabili, alla luce dell'effettiva conformazione dei suoli, nonché di conseguenza dell'assetto proprietario, se non da un refuso grafico degli elaborati cartografici del PGT.

Non trovando riscontro nell'effettivo stato di fatto dei suoli né conseguentemente nell'assetto proprietario dei medesimi, la classificazione di una porzione del mappale 26 come “Ambiti di Rinnovo Urbano” e “Ambiti di Rigenerazione Ambientale” deriva da un refuso in fase di predisposizione degli elaborati cartografici e si configura come errore materiale ai sensi dell'articolo 13 comma 14-bis della LR 12/2005 e s.m.i.

Pertanto tale area viene stralciata dagli “Ambiti di Rinnovo Urbano (ARU)” e dagli “Ambiti di Rigenerazione Ambientale” e viene classificata come “Verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta)”, ai sensi dell'art. 8 comma 4 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, in coerenza con la porzione adiacente del medesimo mappale, nonché in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermini di riferimento.



fonte: Google Maps

31. VIA BERNARDINO VERRO 85

Località: Via Bernardino Verro 85

Estremi catastali: Foglio 581 mappale 97 parte

Superficie: 114 mq circa

Municipio: 5

NIL (Nucleo di Identità Locale): 38 Vigentino - Q.re Fatima

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Ambiti di Rinnovo Urbano

Correzione errore materiale:

L'area, localizzata in via Bernardino Verro 85 e individuata catastalmente al foglio 561 mappale 97 parte, è individuata nella tavola R.02 – Indicazioni Urbanistiche, tra gli ambiti del Tessuto urbano di recente formazione, in particolare tra gli “Ambiti di Rinnovo Urbano”, disciplinati dagli articoli 15 e 23 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

Dalle verifiche effettuate a seguito di segnalazione da parte degli uffici si rileva che la restante parte del medesimo mappale, intestata al medesimo proprietario e caratterizzata da un analogo stato di fatto dei terreni, risulta, invece, individuata, nella tavola S.02 – Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità, come “Verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette)”. Dall'analisi dello stato di fatto si rileva uniformità tra le aree, pur caratterizzate da discipline difformi, non giustificabili, alla luce dell'effettiva conformazione dei suoli, nonché di conseguenza dell'assetto proprietario, se non da un refuso grafico degli elaborati cartografici del PGT.

Non trovando riscontro nell'effettivo stato di fatto dei suoli né nell'assetto proprietario dei medesimi, la classificazione di una porzione del mappale 97 come “Ambiti di Rinnovo Urbano” deriva da un refuso in fase di predisposizione degli elaborati cartografici e si configura come errore materiale ai sensi dell'articolo 13 comma 14-bis della LR 12/2005 e s.m.i.

Pertanto tale area viene stralciata dagli “Ambiti di Rinnovo Urbano (ARU)” e viene classificata come “Verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta)”, ai sensi dell'art. 8 comma 4 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, in coerenza con la porzione adiacente del medesimo mappale, nonché in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermini di riferimento.



fonte: Google Maps

32. VIA SAN FAUSTINO 23

Località: Via San Faustino 23

Estremi catastali: Foglio 320 mappale 89 parte

Superficie: 300 mq circa

Municipio: 3

NIL (Nucleo di Identità Locale): 23 Lambrate – Ortica

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Ambiti di Rinnovo Urbano

Correzione errore materiale:

L'area, localizzata in via San Faustino 23 e individuata catastalmente al foglio 320 mappale 89 parte, è individuata nella tavola R.02 – Indicazioni Urbanistiche, tra gli ambiti del Tessuto urbano di recente formazione, in particolare tra gli “Ambiti di Rinnovo Urbano”, disciplinati dagli articoli 15 e 23 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

Dalle verifiche effettuate a seguito di segnalazione da parte degli uffici si rileva che la restante parte del medesimo mappale, intestata al medesimo proprietario e caratterizzata da un analogo stato di fatto dei terreni, risulta, invece, individuata, nella tavola S.02 – Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità, come “Verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette)”. Dall'analisi dello stato di fatto si rileva uniformità tra le aree, pur caratterizzate da discipline difformi, non giustificabili, alla luce dell'effettiva conformazione dei suoli, nonché di conseguenza dell'assetto proprietario, se non da un refuso grafico degli elaborati cartografici del PGT.

Non trovando riscontro nell'effettivo stato di fatto dei suoli né nell'assetto proprietario dei medesimi, la classificazione di una porzione del mappale 89 come “Ambiti di Rinnovo Urbano” deriva da un refuso in fase di predisposizione degli elaborati cartografici e si configura come errore materiale ai sensi dell'articolo 13 comma 14-bis della LR 12/2005 e s.m.i.

Pertanto tale area viene stralciata dagli “Ambiti di Rinnovo Urbano (ARU)” e viene classificata come “Verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta)”, ai sensi dell'art. 8 comma 4 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, in coerenza con la porzione adiacente del medesimo mappale, nonché in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermini di riferimento.



fonte: Google Maps

33. VIA GIOVANNI BATTISTA RASARIO SNC

Località: Via Giovanni Battista Rasario snc

Estremi catastali: Foglio 163 mappali 347 parte, 348 parte

Superficie: 102 mq circa

Municipio: 7

NIL (Nucleo di Identità Locale): 63 Figino

Proprietà: privata

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Ambiti di Rinnovamento Urbano

Correzione errore materiale:

L'area, localizzata in via Giovanni Battista Rasario snc e individuata catastalmente al foglio 163 mappali 347 parte e 348 parte, è individuata nella tavola R.02 – Indicazioni Urbanistiche, tra gli ambiti del Tessuto urbano di recente formazione, in particolare tra gli “Ambiti di Rinnovamento Urbano”, disciplinati dagli articoli 15 e 23 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, oltre che tra i “Nuclei storici esterni”, disciplinati dall’art. 15 comma 6 e medesime norme.

Dalle verifiche effettuate a seguito di segnalazione da parte degli uffici si rileva che la restante parte del medesimo mappale, intestata al medesimo proprietario e caratterizzata da un analogo stato di fatto dei terreni, risulta, invece, individuata, nella tavola S.02 – Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità, come “Verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette)”.

Dall’analisi dello stato di fatto si rileva uniformità tra le aree, pur caratterizzate da discipline difformi, non giustificabili, alla luce dell’effettiva conformazione dei suoli, nonché di conseguenza dell’assetto proprietario, se non da un refuso grafico degli elaborati cartografici del PGT.

Non trovando riscontro nell’effettivo stato di fatto dei suoli né nell’assetto proprietario dei medesimi, la classificazione di una porzione dei mappali 347 e 348 come “Ambiti di Rinnovamento Urbano” e “Nuclei storici esterni” deriva da un refuso in fase di predisposizione degli elaborati cartografici e si configura come errore materiale ai sensi dell’articolo 13 comma 14-bis della LR 12/2005 e s.m.i.

Pertanto tale area viene stralciata dagli “Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU)” e dai “Nuclei storici esterni” e viene classificata come “Verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta)”, ai sensi dell’art. 8 comma 4 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, in coerenza con la porzione adiacente del medesimo mappale, nonché in conformità con il tessuto dell’ambito territoriale contermini di riferimento.



fonte: Google Maps

34. VIALE TURCHIA (CASCINA SAN GREGORIO VECCHIO)

Identificazione dell'ambito:

Località: - Viale Turchia n.44

Estremi catastali: foglio 243 mappali 26 parte, 28 parte, 31, 32 parte

Superficie: -

Municipio: 3

NIL (Nucleo di Identità Locale): 18 Cimiano – Rottole – Q.re Feltre

Proprietà: Comunale

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Classe IV (fattibilità con gravi limitazioni)

Correzione errore materiale:

La Cascina San Gregorio Vecchio, localizzata in Viale Turchia n.44, risulta classificata nella Tavola R01 – Fattibilità geologica e idraulica in classe di fattibilità IIIa+IIIc, comprendendo al suo interno la quasi totalità del Complesso Cascinale, ma ne omette la porzione sud est, in classe di fattibilità IV.

L'attribuzione della classe di fattibilità geologica IIIa e IIIb piuttosto che IVa, a parità di condizioni idrauliche, è determinata dal ricadere o meno all'interno dell'edificato DUSAF.

Nel caso specifico, si può osservare che la linea della perimetrazione taglia il fabbricato con una giacitura obliqua che non ha punti di riferimento nella geometria dei fabbricati stessi. Questa porzione di edificato risulta attualmente senza le coperture perché crollate, coperta di vegetazione e non visibile da foto aerea.

L'edificato è di fatto esistente da data antecedente il 2012 e non è stato rilevato dalla classificazione DUSAF (ortofoto AGEA 2015) della Regione, rispetto alla quale le perimetrazioni inserite nel PGT si sono riferite, in quanto immagini realizzate dall'alto che hanno visualizzato solo il verde e non il costruito sottostante.

Alla luce di quanto constatato appare, pertanto, necessario assimilare tale porzione, composta da fabbricati fisicamente connessi al resto del complesso, ad esso tipologicamente compatibili, e da esso unicamente accessibili, alla classe di fattibilità geologica IIIa e IIIc indicata per la totalità del complesso edilizio.

Pertanto, in riferimento all'area in oggetto, si provvede a correggere l'errore materiale modificando la perimetrazione della classe di fattibilità fino ad includere la parte dell'edificato erroneamente rimasta esclusa.

Conseguentemente viene aggiornata la Tavola R01- Fattibilità geologica e idraulica con la nuova perimetrazione.



Fonte Google Maps

35. VIA SERIO snc

Identificazione dell'ambito:

Località: Via Serio snc

Estremi catastali: -

Superficie: -

Municipio: 5

NIL (Nucleo di Identità Locale): 36 Scalo Romana

Proprietà: -

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: Alvei di ex alvei storici – Alvei dismessi ma catastalmente definiti come aree demaniali

Correzione errore materiale:

L'area, ricompresa tra via Serio a nord, via Ampola a est e via Condino a ovest, è interessata, nella tavola G.16 - Carta di individuazione degli Ex Alvei della Componente Geologica Idrogeologica Sismica del PGT vigente, dalla presenza di un ex alveo storico, classificato tra gli "Alvei dismessi, ma catastalmente definiti come "aree demaniali".


Da verifiche effettuate, a seguito di segnalazione da parte degli uffici presso Metropolitana Milanese, società di gestione del sistema di smaltimento delle acque reflue, è emerso che il medesimo non si configura come ex alveo, bensì come scaricatore di piena autorizzato (codice identificativo: 2a1a - Collettore Vigentino) e la cui funzionalità idraulica nella sua attuale conformazione non potrà essere oggetto di variazioni di sorta.

Il sopracitato scaricatore di piena ha come recapito un ramo attivo della Roggia Vettabbia, che attualmente si presenta parzialmente tombinato in un primo tratto a ridosso della recinzione a confine con la Via Serio mentre il resto è completamente a cielo aperto.

Nel tratto tombinato il condotto ha diametro interno di 3.50 m, come da disegno tecnico fornito da MM e diametro esterno di circa 4m.

Alla luce di quanto sopra riportato appare incontrovertibile che la classificazione come "ex alveo" del canale scaricatore di piena possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, in riferimento all'area in oggetto, si elimina dalla tavola G.16 - Carta di individuazione degli Ex Alvei l'indicazione relativa ad "Alvei dismessi, ma catastalmente definiti come aree demaniali".



Fonte: Google Maps

36. TAVOLA R.03 – INSIEMI URBANI UNITARI

Identificazione dell'ambito:

Località: via Ponale, viale Fulvio Testi, viale Berbera, via Empoli

Estremi catastali: -

Superficie: -

Municipio: 9

NIL (Nucleo di Identità Locale): 14 Niguarda - Ca' Granda - Prato Centenaro - Q.re Fulvio Testi

Proprietà: -

Destinazione nella tavola R.03 del Piano di Governo del Territorio vigente: Ambiti contraddistinti da un Disegno urbano Riconoscibile – Tessuti urbani a impianto aperto

Località: via Quintiliano, via Mondolfo, viale Ungheria, via Bonfadini, via Sordello, via Salomone

Estremi catastali: -

Superficie: -

Municipio: 4

NIL (Nucleo di Identità Locale): 30 Taliedo - Morsenchio - Q.re Forlanini

Proprietà: -

Destinazione nella tavola R.03 del Piano di Governo del Territorio vigente: Ambiti contraddistinti da un Disegno urbano Riconoscibile – Tessuti urbani a impianto aperto

Località: piazzale Farina, via Vassallo, via Salvagnoli. Piazzale Massari, via Colautti, via Villa Mirabello, viale Marche, viale Arbe, via Pallanza, linea ferroviaria Milano Porta Garibaldi-Monza

Estremi catastali: -

Superficie: -

Municipio: 2

NIL (Nucleo di Identità Locale): 12 Maciachini - Maggiolina

Proprietà: -

Destinazione nella tavola R.03 del Piano di Governo del Territorio vigente: Ambiti contraddistinti da un Disegno urbano Riconoscibile – Tessuti della città giardino/Tessuti urbani a impianto aperto

Località: via Vassallo, via Ghislanzoni, via Stefani, piazza Carbonari, viale Marche, piazzale Massari, via Salvagnoli

Estremi catastali: -

Superficie: -

Municipio: 2

NIL (Nucleo di Identità Locale): 12 Maciachini - Maggiolina

Proprietà: -

Destinazione nella tavola R.03 del Piano di Governo del Territorio vigente: Ambiti contraddistinti da un Disegno urbano Riconoscibile – Tessuti della città giardino/Tessuti urbani a impianto aperto

Correzione errore materiale:

Alcuni Insiemi urbani unitari, disciplinati dall'art. 20 comma 6 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole e già attualmente presenti in altri elaborati del PGT vigente, non trovano riscontro, a causa di un refuso grafico, nella tavola R.03 - Indicazioni morfologiche.

In particolare, a seguito di segnalazione degli uffici, si è preso atto che:

- i complessi edilizi localizzati tra piazzale Farina, via Vassallo, via Salvagnoli. Piazzale Massari, via Colautti, via Villa Mirabello, viale Marche, viale Arbe, via Pallanza e la linea ferroviaria Milano Porta Garibaldi-Monza (cd. Villaggio dei Giornalisti) e tra via Vassallo, via Ghislanzoni, via Stefini, piazza Carbonari, viale Marche, piazzale Massari, via Salvagnoli, già individuati nella tavola D.02 “Carta del Paesaggio” e nell’All. 1 del Documento di Piano - Contenuti paesaggistici del Piano come Insiemi Urbani Unitari, tra i “Quartieri di valore insediativo”, non trovano analogo riscontro nella Tav. R.03 - Indicazioni morfologiche;
- i complessi edilizi localizzati tra via Quintiliano, via Mondolfo, viale Ungheria, via Bonfadini, via Sordello e via Salomone e tra via Ponale, viale Fulvio Testi, viale Berbera e via Empoli, già individuati nell’All. 1 del Documento di Piano - Contenuti paesaggistici del Piano come Insiemi Urbani Unitari, non trovano analogo riscontro nella Tav. R.03 - Indicazioni morfologiche;

Appare incontrovertibile che l’assenza di tali Insiemi urbani unitari nella tavola R.03, da cui deriva un’incongruenza con la tavola D.02 e con l’All.1 del Documento di Piano, possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto si provvede a integrare la tavola R.03 - Indicazioni morfologiche con i perimetri degli Insiemi urbani unitari, di seguito meglio specificati:

- Insieme Urbano Unitario costituito dai complessi edilizi localizzati tra via Ponale, viale Fulvio Testi, viale Berbera e via Empoli;
- Insieme Urbano Unitario costituito dai complessi edilizi localizzati tra via Quintiliano, via Mondolfo, viale Ungheria, via Bonfadini, via Sordello e via Salomone;
- Insieme Urbano Unitario costituito dai complessi edilizi localizzati tra piazzale Farina, via Vassallo, via Salvagnoli. Piazzale Massari, via Colautti, via Villa Mirabello, viale Marche, viale Arbe, via Pallanza e la linea ferroviaria Milano Porta Garibaldi-Monza (cd. Villaggio dei Giornalisti);
- Insieme Urbano Unitario costituito dai complessi edilizi localizzati tra via Vassallo, via Ghislanzoni, via Stefini, piazza Carbonari, viale Marche, piazzale Massari, via Salvagnoli.





fonte: Google Maps

37. TAVOLA R.07 – RISCHI, RUMORI E RADAR PER LA NAVIGAZIONE AEREA

Identificazione dell'ambito:

Località: -

Estremi catastali: -

Superficie: -

Municipio: -

NIL (Nucleo di Identità Locale): -

Proprietà: -

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: -

Correzione errore materiale:

Nella tavola R.07 – Rischi, rumori e radar per la navigazione aerea del PGT vigente i tematismi relativi all'“Efficienza operativa stazioni radar” (Stazioni radar e relative fasce di rispetto), seppur riportati in legenda, non trovano riscontro all'interno della cartografia.

Si evidenzia che nel corrispondente elaborato pubblicato a seguito dell'adozione del PGT, avvenuta con deliberazione consiliare n. 2 del 05/03/2019, tali tematismi erano correttamente individuati. Si evidenzia, altresì, che, a seguito della pubblicazione degli elaborati adottati, non sono pervenute osservazioni o pareri relativamente alla tematica in oggetto.

Appare, pertanto, incontrovertibile che l'assenza, nella tavola R.07, dei tematismi in oggetto, risultando incongruente con le voci di legenda e non derivando dall'accoglimento di osservazioni o pareri, possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i., costituendo un refuso grafico.

Si provvede, conseguentemente, a riportare nella tavola R.07 i tematismi in oggetto, in coerenza con il corrispondente elaborato pubblicato a seguito dell'adozione del PGT.

38. ART. 5 NORME DI ATTUAZIONE PIANO DELLE REGOLE

Località: -

Estremi catastali: -

Superficie: -

Municipio: -

NIL (Nucleo di Identità Locale): -

Proprietà: -

Destinazione del Piano di Governo del Territorio vigente: -

Correzione errore materiale:

All'art. 5 comma 24 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole si rileva un errore di stampa laddove si legge “[...] *che sia funzionale all’illuminazione e all’areazione dei locali che vi si affacciano.*”.

Poiché il termine “areazione” non risulta essere la dicitura corretta in italiano, appare incontrovertibile che l’utilizzo di tale termine possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Al fine della correttezza lessicale si sostituisce il termine “areazione” con il più corretto termine “aerazione”.

39. ART. 13 NORME DI ATTUAZIONE PIANO DELLE REGOLE

Località: -

Estremi catastali: -

Superficie: -

Municipio: -

NIL (Nucleo di Identità Locale): -

Proprietà: -

Correzione errore materiale:

All'art. 13 comma 2 lett. c. punto ii. delle Norme di attuazione del Piano delle Regole si rileva un refuso nel riferimento ai punti del successivo comma 3. Poiché la numerazione complessiva dell'articolo in oggetto è stata oggetto di modifica in sede di approvazione del Piano, appare incontrovertibile che il riferimento presente al comma 2 lett. c. punto ii. al "seguito punto 3.2 lettere a, d ed e" possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto il comma 2 lett. c. punto ii. dell'art. 13 si sostituisce con "nei casi elencati al seguente punto 3.b lettere i., iv e v", di identico contenuto rispetto ai punti cui faceva riferimento la medesima norma del PGT adottato.

40. ART. 8 NORME DI ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI

Località: -

Estremi catastali: -

Superficie: -

Municipio: -

NIL (Nucleo di Identità Locale): -

Proprietà: -

Correzione errore materiale:

All'art. 8 comma 3 punto 1 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi si rileva un refuso in merito all'individuazione dei "depositi per servizi pubblici" come afferenti alla categoria "Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente" (art. 8 comma 3.1 lett. b punto iii).

Tale indicazione appare in contrasto con quanto indicato nel "Catalogo dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale" allegato alle suddette norme, laddove la tipologia "Depositi per servizi pubblici" ricade nella categoria "Infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico".

Alla luce della succitata non corrispondenza tra norma e catalogo, appare incontrovertibile che il riferimento a "depositi per servizi pubblici" presente al comma 3.1 lett. b. punto iii. delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, per una maggiore coerenza tra atti del medesimo piano, al comma 3.1 lett. b si elimina il punto iii "depositi per servizi pubblici", con conseguente rinumerazione del successivo punto "iv." Che diventerebbe "iii", spostandolo come nuovo punto vii della precedente lettera a, relativa alla categoria "infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico".

41. ART. 8 COMMA 3 PUNTO 7 NORME DI ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI

Località: -

Estremi catastali: -

Superficie: -

Municipio: -

NIL (Nucleo di Identità Locale): -

Proprietà: -

Correzione errore materiale:

All'art. 8 comma 3 punto 7 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, laddove si dichiara che *“gli immobili destinati a depositi per i servizi di trasporto pubblico urbano e metropolitano, di igiene urbana e di produzione e distribuzione dell'energia elettrica sono confermati nella loro destinazione e su di essi sono consentiti gli interventi previsti in specifici atti di progetto. [...]”* si rileva che tale riferimento non trova diretto riscontro all'interno delle tipologie riportate all'interno del Catalogo dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale che riporta, invece, le tipologie *“Depositi e autorimesse per la gestione dei rifiuti”* e *“Impianti di raccolta e smaltimento rifiuti”* aventi attinenza con la tematica dell'igiene urbana e la tipologia *“Distribuzione acqua potabile, gas metano, energia elettrica”* avente attinenza con la tematica della produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

Alla luce della succitata non corrispondenza tra norma e catalogo, appare incontrovertibile che il riferimento a *“immobili destinati a depositi per i servizi di trasporto pubblico urbano e metropolitano, di igiene urbana e di produzione e distribuzione dell'energia elettrica”* presente al comma 3.7 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi possa ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, per una maggiore coerenza tra atti del medesimo piano, si modifica il comma 3.7 uniformando le diciture riportate con quelle presenti nel Catalogo dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, come di seguito riportato: *“gli immobili destinati a depositi per i servizi di trasporto pubblico urbano e metropolitano, i depositi e le autorimesse per la gestione dei rifiuti, gli impianti di raccolta e smaltimento rifiuti e gli impianti di distribuzione acqua potabile, gas metano, energia elettrica sono confermati nella loro destinazione e su di essi sono consentiti gli interventi previsti in specifici atti di progetto. [...]”*.